



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

ALLEGATO J/11

RILEVAZIONE TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO SCHEDA DOCENTE TITOLARE SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE

Il/La sottoscritto /a _____ nato/a a _____ ,
prov. _____ , residente a _____ , prov. _____ , c.a.p. _____ , in
via _____ , telefono _____ , classe di concorso di
titolarità _____ , Scuola o Centro Territoriale di servizio _____ ,
Comune di servizio _____ , dichiara, ai fini dell'attribuzione
del punteggio, ai sensi dell'art. 23, comma 15 lettera b del C.C.N.I. siglato il 20.12.2007:

ANZIANITA' DI SERVIZIO (TITOLO I DELLA TABELLA)	ANNI (da compilare a cura dell'interessato)	PUNTI (riservato al dirigente scolastico)
- Anzianità di servizio comunque prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) ad anno..... punti 6		
- Anzianità di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole situate su piccole (3) ad anno..... punti 6 - Anzianità di servizio effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza in scuole situate in paesi in via di sviluppo, ad anno.....punti 6		
- Anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio e da servizio di ruolo precedentemente prestato negli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad anno..... punti 3 - Anzianità di servizio di ruolo precedentemente prestato nelle scuole di scuola media su piccole isole ad anno.....punti 3		
- Anzianità di servizio pre-ruolo. ad anno.....punti 3 - Anzianità di servizio pre ruolo effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole, ad annopunti 3		

ESIGENZE DI FAMIGLIA (TITOLO II DELLA TABELLA)	(da compilare a cura dell'interessato)	PUNTI (riservato al Dirigente Scolastico)
- Per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (8) punti 4 - Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (da documentare)..... punti 3		



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

TITOLI (TITOLO III DELLA TABELLA) I titoli relativi ai punti 1,2,3,4,5 anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10	(da compilare a cura dell'interessato)	PUNTI (riservato al Dirigente Scolastico)
- Numero di promozioni per merito distinto.....punti 3		
- Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di i livello pari o superiorepunti 12		
1) Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n 509/99, attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso..... punti 5 è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici		
2) Numero di diplomi universitari (laurea breve o di primo livello o diploma ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) per ogni titolo..... punti3		
3) Numero di corsi di perfezionamento post-universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero al D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) per ogni corso..... punti 1 è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici		
4) Numero di diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il Diploma di laurea in Scienze Motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) per ogni diploma..... punti 5		
5) Conseguimento del titolo di "dottorato di ricercapunti 5 si valuta un solo titolo		
6) Numero di partecipazioni ai nuovi esami di Stato (98/99-99/00-00/01) per ogni esame.....punti1		

Totale punti



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

Allega i seguenti documenti (a):

1. _____
3. _____
5. _____
7. _____

2. _____
4. _____
6. _____
8. _____

Nell'ipotesi risultasse in soprannumero dopo i trasferimenti a domanda, dichiara che, ai fini del trasferimento d'ufficio, il Comune (ovvero il Distretto, in caso di Comuni comprendenti più Distretti) di gradimento è il seguente (b):

Dizione in chiaro

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice meccanografico

Data _____

In fede

Firma

----- di competenza del Dirigente Scolastico -----
(cancellare la dizione che non interessa)

- Il docente HA – NON HA presentato domanda di trasferimento..
- La scheda E' STATA – NON E' STATA compilata d'ufficio dal Dirigente Scolastico.

Data _____

In fede

firma

Avvertenze

(a) Documentazione da produrre in fotocopia per coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento 2008/2009.

(b) Tale Comune (o Distretto) sarà quello di inizio scorrimento della Tabella dei Comuni vicini per il trasferimento d'ufficio. La dizione in chiaro ed il codice sono dati obbligatori e si ricavano dal Bollettino Ufficiale delle scuole.

(c) Per i titoli relativi ai punti 1,2,3,4,5 anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

Note

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera: lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico funzionale della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il

punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(10) E'equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).



Gilda degli Insegnanti di Napoli

Piazza G. Bovio, 22 scala D, secondo piano, interno 3
tel. 081/7944165, fax 0812512845 - email gildanapoli@gildanapoli.it

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università

statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo valido per l'accesso al ruolo.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.